

LE NOVITA' DELLA RIFORMA DELLO SPORT

IL LAVORATORE SPORTIVO CON PARTITA IVA E COLLABORAZIONE OCCASIONALE, TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

Relatore: Raffaele Di Gennaro - commercialista



Sabato 30 settembre 2023



IL LAVORATORE SPORTIVO

Dal 1 luglio 2023, sono considerati «lavoratori sportivi» le seguenti figure:

- l'atleta,
- l'allenatore,
- l'istruttore,
- il direttore tecnico,
- il direttore sportivo,
- il preparatore atletico e
- il direttore di gara

che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo.

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli ORGANISMI affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

IL LAVORATORE SPORTIVO

Dal punto di vista «dell'inquadramento contrattuale», il lavoratore sportivo può essere:

- il co.co.co sportivo,
- Il lavoratore autonomo con partita iva,
- Il lavoratore dipendente subordinato,
- il volontario.

IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO A PARTITA IVA

Il lavoratore sportivo che svolge la propria attività in modo continuativo e professionale deve aprire la partita iva.

Codice ATECO (generalmente utilizzato): 85.51.00 «corsi sportivi e ricreativi».

I regimi fiscali sono:

- Regime forfetario (maggiormente utilizzato)
- Regime ordinario

IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO A PARTITA IVA

REGIME FORFETARIO:

In sede di apertura della partita iva il lavoratore autonomo deve valutare la sussistenza o meno delle cause ostative per l'adozione di tale regime di vantaggio.

Le cause ostative principali sono:

- Partecipazione nel capitale sociale di SRL con quote di maggioranza (diretta o indiretta), ATECO (professionista ed SRL) incluso nella medesima CLASSE e fatturazione alla società
- Partecipazione a società di persone;
- Fatturato ad ex datore di lavoro (ultimi 2 anni) > 50% fatturato annuo (si esce dal regime anno successivo). ATTENZIONE ex 342 non considerato reddito che integra il concetto ex datore di lavoro. E il co.co.co sportivo??
- Reddito da lavoro dipendente anno precedente > Euro 30 mila.

Un altro tema da considerare è se il precedente rapporto ex 342 possa ostare all'utilizzo dell'aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni. Non è ostativo (Circolare AdE 17/2012).

Sul punto, bisogna attendere una comunicazione ufficiale dell'AdE nel caso in cui un collaboratore sportivo prima di aprire la partita iva abbia lavorato con le nuove co.co.co sportive.

IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO A PARTITA IVA

REGIME FORFETARIO - ASPETTI FISCALI

- Non applicazione dell'iva;
- Non applicazione della ritenuta d'acconto;
- Fatturato massimo annuo Euro 85 mila (principio di cassa);
- Esenzione (no tax area ad hoc) di base Euro 15 mila in quanto lavoratore sportivo;
- Determinazione del coefficiente di redditività sulla parte di fatturato eccedente Euro 15 mila;
- Deducibilità dei contributi previdenziali (deduzione per cassa);
- Applicazione del 5% o 15%.

IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO A PARTITA IVA

REGIME FORFETARIO - ASPETTI PREVIDENZIALI

- se apertura partita iva successiva al 30 giugno 2023: iscrizione alla gestione separata INPS (fare la comunicazione presso l'INPS in modalità telematica);
- se la partita iva era già in essere al 30 giugno 2023, entro il 31 dicembre 2023 il lavoratore deve optare se mantenere l'ENPALS o passare alla gestione separata INPS;
- gestione separata: aliquota 27,03% (24% se iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria) - in fattura rivalsa del 4%;
- gestione ENPALS: in fattura deve essere sottratta il 9,19%. Sarà l'asd/ssd che verserà i contributi integrandoli con quelli a carico ditte;
- base imponibile previdenziale (in sede di dichiarazione): reddito da attività (post applicazione del coefficiente di redditività) al netto di Euro 5 mila (esenzione di base per il lavoratore sportivo).
- per i primi 5 anni la base imponibile PUO' essere dimezzata. Su tale base dimezzata va calcolata l'aliquota del 27,03%/24%.

IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO A PARTITA IVA

REGIME ORDINARIO - ASPETTI FISCALI

- applicazione dell'iva 22%;
- ritenuta d'acconto in fattura (20%);
- determinazione del reddito professionale contrapponendo ai ricavi i costi pertinenti (principio di cassa);
- esenzione (no tax area ad hoc) di base Euro 15 mila in quanto lavoratore sportivo;
- deducibilità dei contributi previdenziali (deduzione per cassa);
- applicazione delle aliquote IRPEF per scaglioni.

IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO A PARTITA IVA

REGIME ORDINARIO - ASPETTI PREVIDENZIALI

- se apertura partita iva successiva al 30 giugno 2023: iscrizione alla gestione separata INPS (fare la comunicazione presso l'INPS in modalità telematica);
- se la partita iva era già in essere al 30 giugno 2023, entro il 31 dicembre 2023 il lavoratore deve optare se mantenere l'ENPALS o passare alla gestione separata INPS;
- gestione separata: aliquota 27,03% - in fattura rivalsa del 4%;
- gestione ENPALS: in fattura deve essere sottratta il 9,19%. Sarà l'asd/ssd che verserà i contributi integrandoli con quelli a carico ditta;
- base imponibile previdenziale (in sede di dichiarazione): reddito professionale al netto di Euro 5 mila (esenzione di base per il lavoratore sportivo).
- per i primi 5 anni la base imponibile è dimezzata. Su tale base dimezzata va calcolata l'aliquota del 27,03%.

IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO A PARTITA IVA

Esempio numerico (oltre soglia Euro 5 mila)

(€)	FORFETARIO	FORFETARIO	ORDINARIO	ORDINARIO
Onorario mensile	1.000	1.000	1.000	1.000
INPS (4%) rivalsa	40	0	40	0
ENPALS (9,19%)	0	-92	0	-92
IVA 22%	0	0	229	220
Ritenuta (20%)	0	0	-208	-200
NETTO A PAGARE	1.040	908	1.061	928
F24 (entro il 16 mese successivo) ENPALS	0	343	0	343
F24 (entro il 16 mese successivo) ritenuta	0	0	208	200
ESBORSO COMPLESSIVO	1.040	1.251	1.269	1.471

IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO A PARTITA IVA

Esempio numerico (forfetario)

(€)							
	Fatturato annuo	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
	Esenzione INPS	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Reddito INPS	0	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000
27,03%	Contributi inps	0	-676	-1.352	-2.027	-2.703	-3.379
	Esenzione IRPEF	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78%	Reddito IRPEF (coeff 78%)	0	0	0	3.900	7.800	11.700
	Deduzione dei contributi	0	0	0	-2.027	-2.703	-3.379
	Base imponibile IRPEF	0	0	0	1.873	5.097	8.321
5%	IRPEF 5%	0	0	0	-94	-255	-416
15%	IRPEF 15%	0	0	0	-281	-765	-1.248
	REDDITO NETTO (5%)	5.000	9.324	13.649	17.879	22.042	26.205
	REDDITO NETTO (15%)	5.000	9.324	13.649	17.692	21.532	25.373

CONTRATTI PRESTO (EX VOUCHER)

Caratteristiche:

- prestazioni occasionali etero dirette;
- per lavoratori con mansioni NON sportive e in assenza di autonomia (ad esempio manutentore, addetto pulizie, etc);
- limite di utilizzo in funzione del parametro TEMPO e IMPORTO ECONOMICO;
- Asd/ssd (committente): meno di 10 dipendenti a tempo indeterminato;
- max Euro 5 mila/anno per prestatore (max Euro 2.500 verso singolo committente)
- max Euro 10 mila/anno per committente (asd/ssd);
- compenso minimo orario di Euro 9,0 (erogato da INPS il 15^o giorno mese successivo);
- numero max di ore/anno: 280 per prestatore;
- in caso di superamento del limite: trasformazione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato;
- carico previdenziale (33%) a carico del prestatore + 3,5% di INAIL. Quindi Euro 3,29 su paga base da Euro 9,0 (quindi costo complessivo Euro 12,29);
- reddito percepito esente IRPEF;
- reddito percepito non incide sullo stato di disoccupazione;
- CU elaborata dall'INPS;
- comunicazione preventiva almeno 1 ora prima dell'inizio del rapporto mediante piattaforma on line INPS.